



C O M U N E   D I   D E L I C E T O

R E G O L A M E N T O  
D I  
P O L I Z I A   M O R T U A R I A

APPROVATO   C O N   D E L I B E R A Z I O N E  
DEL   C . C .   n ° 2   d l 23 - 01 - 1998



## INDICE

- art. 1 - Oggetto del Regolamento
- art. 2 - Competenze
- art. 3 - Responsabilità
- art. 4 - Servizi gratuiti
- art. 5 - Disposizioni generali
- art. 6 - Approvvigionamento idrico e servizi igienici
- art. 7 - Recinzione
- art. 8 - Camera mortuaria
- art. 9 - Sala per autopsie
- art. 10 - Inumazione
- art. 11 - Modalità di tumulazione
- art. 12 - Disciplina all'ingresso
- art. 13 - Concetto della concessione
- art. 14 - Richiesta e modalità di concessione loculi e cellette ossario
- art. 15 - Durata della concessione
- art. 16 - Corrispettivo della concessione
- art. 17 - Rinuncia di sepoltura - Rimborso
- art. 18 - Requisizione loculi e aree cimiteriali
- art. 19 - Doveri in ordine alla manutenzione
- art. 20 - Concessione tombe - Termimi - Clausole
- art. 21 - Diritto di sepoltura - Tombe di famiglia
- art. 22 - Cessazione della concessione
- art. 23 - Raccolta di resti mortali da tombe di famiglia
- art. 24 - Estumulazione-Esumazione ordinaria e straordinaria
- art. 25 - Oggetti personali da recuperare
- art. 26 - Trasporti funebri in giorni festivi
- art. 27 - Trasporti funebri
- art. 28 - Carri funebri
- art. 29 - Rimessa per carri funebri
- art. 30 - Trasporto di cadaveri colpiti da malattie infettive diffuse
- art. 31 - Trasporto cadaveri per cremazione
- art. 32 - Trasporto cadaveri per altri Stati
- art. 33 - Riti religiosi
- art. 34 - Denuncia della causa di morte e accertamento decessi
- art. 35 - Medico necroscopo
- art. 36 - Accertamento su parti di cadaveri o resti mortali
- art. 37 - Autorizzazione alla sepoltura
- art. 38 - Periodo di osservazione cadavere
- art. 39 - Depositi di osservazione e obitori
- art. 40 - Deposizione della salma nel feretro
- art. 41 - Verifica e chiusura dei feretri
- art. 42 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- art. 43 - Tumulazione
- art. 44 - Trasporto di salme fuori dal Comune
- art. 45 - Chiusura del Cimitero
- art. 46 - Divieti speciali
- art. 47 - Compiti e funzioni del Sindaco
- art. 48 - Compiti e funzioni dell'Ufficio Tecnico
- art. 49 - Custode
- art. 50 - Deposito di materiale
- art. 51 - Responsabilità dei lavori
- art. 52 - Orario di lavoro
- art. 53 - Sospensione dei lavori
- art. 54 - Sanzioni amministrative
- art. 55 - Entrata in vigore



Cap. I

art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo IV° del testo unico delle leggi Sanitarie 27.7.1934, al D.P.R. 10.9.1990, N. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e disciplinare i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private nonché sulla vigilanza, sulla costruzione dei sepolcri privati, sulla cremazione e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

art. 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuata dagli art. 22, 23 e 25 della Legge 8 giugno 1990, N. 142, compatibilmente con le funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.U.S.L.

art. 3

Responsabilità

Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitati situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzato in modo difforme dal consentito.

Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX° del libro IV° del codice civile, salvo che l'illecito non si rilevi penalmente.

art. 4

Servizi gratuiti

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e di seguito specificati.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- 1) la visita necroscopica;
- 2) il servizio di osservazione cadaveri;
- 3) l'inhumazione in campo comune;
- 4) l'esumazione alla scadenza della concessione;
- 5) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- 6) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano familiari, persone o enti ed istituzioni che se ne facciano carico.



Cap. 2

art. 5

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali e contraddistinti dai nn.
- 2) i campi destinati all'inumazione, all'aperto sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- 3) i campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 4) ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 5) Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
- 6) Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga messa alla superficie.
- 7) Le fosse per inumazione di cadaveri di persone oltre i dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
- 8) I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa e devono essere provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
- 9) Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato. In ogni fossa puo' essere tumulata una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
- 10) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del DPR 285/1990, n.285.

art. 6

Approvvigionamento idrico e servizi igienici

- 1) Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero.
- 2) Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provvisto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.



art. 7  
Recinzione

Il cimitero deve essere recintato lungo il perimetro da un muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

art. 8  
Camera mortuaria

Il cimitero deve avere almeno una camera mortuaria per l'eventuale sosta di feretri prima del seppellimento. Essa deve essere costruita in prossimità dell'ufficio del custode e deve essere provvista di arredi per la disposizione dei feretri. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di metri 2, devono essere di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernici o smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

art. 9  
Sala per autopsie

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria, di cui il cimitero di questo Comune è già dotata. Nella sala munita di idonea illuminazione vi deve essere un tavolo anatomico in gres o in ceramica o in marmo o, in ardesia o in pietra artificiale ben levigata o in metallo, che deve essere provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione di gas e loro innocuizzazione.

art. 10  
Inumazione

- 1) Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
- 2) Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altri Comuni per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni, anche asportando, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
- 3) L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere stato autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.
- 4) Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
- 5) Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.
- 6) Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi



disposti ogni 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

- 7) Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte ogni 40 cm.
- 8) Le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
- 9) È vietato l'impiego di materiale non biodegradabile nelle parti decorative delle casse.
- 10) Ogni cassa deve portare un timbro a fuoco con l'indicazione a fuoco della ditta costruttrice e del fornitore.
- 11) Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, del cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 12) Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:
  - a) Sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) Sono private le sepolture per inumazioni che vengono effettuate in aree a tal uopo concesse a privati, ad enti e comunità.

#### art. 11

##### Modalità di tumulazione

- 1) Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
- 2) I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
- 3) Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
- 4) La struttura del loculo o del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
- 5) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg. per metro quadrato.
- 6) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
- 7) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi.
- 8) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna.
- 9) È consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato.

#### art. 12

##### Disciplina all'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

E' consentito l'ingresso al solo carro funebre ed alle macchine fioriere, fino all'altezza della sala mortuaria, per il ritiro o il deposito di salme in partenza o in arrivo.

E' consentito, altresì, l'ingresso di auto, munite del relativo contrassegno, che trasportano persone portatrici di handicaps, per il tempo strettamente necessario perché l'interessato scenda dalla macchina e per il suo prelievo al termine della visita.

Durante la visita della persona handicappata la sua auto deve essere parcheggiata nel parcheggio antistante il cimitero



nell'apposito spazio riservato.

art. 13  
Concetto della concessione

Il cimitero, ai sensi degli artt. 823 e 824 del codice civile ha caratteristiche demaniali per cui la sepoltura privata e' concessione amministrativa di bene demaniale e non di alienazione; con essa il Comune conferisce al privato il diritto di uso temporaneo su una determinata opera costruita dal Comune, o su aree del cimitero, da adibire a sepoltura. I loculi e le nicchie possono ovviamente contenere un solo feretro; il diritto di sepoltura e' circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non puo' essere ceduto in alcun modo, ne' per qualsiasi titolo. Comunque il concessionario puo' richiedere la variazione della primitiva destinazione nel senso di utilizzare la sepoltura per salme appartenenti al gruppo familiare in linea retta, naturalmente previa autorizzazione scritta del Sindaco e senza onere per il Comune, sempreche' detti loculi e nicchie siano ancora vuoti.

art. 14  
Richiesta e modalita di concessione loculi e cellette ossario

L'assegnazione dei loculi e delle cellette ossario puo' avvenire solo su concessione della Giunta Comunale previa domanda redatta in carta da bollo e indirizzata al Sindaco. La domanda, a pena di nullita' dovrà contenere:

A) Per i loculi:

le generalita' complete della persona che sarà sepolta nonchè della persona responsabile del loculo. La persona responsabile è obbligata a comunicare il proprio domicilio ogni qualvolta esso viene variato e comunque a confermare lo stesso dopo trascorsi i primi 30 anni dalla concessione, pena la perdita del diritto della stessa. In caso di decesso della persona responsabile o della sua rinuncia la famiglia è obbligata a comunicare il subentrante familiare nominato in sua vece.

B) Per le cellette ossario:

le generalita' complete e la data di morte della persona a cui si riferiscono i resti mortali e le generalita' della persona responsabile. Il responsabile della celletta ossario è obbligato a segnalare il proprio domicilio ogni qualvolta esso viene a variare.

Assegnazione Loculi:

i loculi saranno assegnati secondo le seguenti priorita':

- a) ex concessionari di loculi demoliti in ordine di anzianita' della sepoltura;
- b) occupanti provvisori in ordine relativo alla data di morte;
- c) a seguito di un bando Pubblico con priorita' in base all'anzianita' del richiedente.

Modalita di concessione:

Il concessionario richiedente, dopo l'assegnazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 C.C., è obbligato a stipulare per mezzo del Segretario Comunale, il relativo atto concessivo tenendo conto del costo di costruzione dei loculi e delle differenze dei costi in funzione delle file assegnate.

Nell'ipotesi in cui il richiedente sia impossibilitato a recarsi presso gli Uffici Comunali per la firma del contratto può delegare persona di sua fiducia alla firma dello stesso, restando impregiudicata la posizione acquisita in graduatoria indipendentemente



dall'età del delegato.

Prima dell'adozione del provvedimento concessivo il richiedente concessionario dovrà dimostrare la relativa quietanza di pagamento.

In caso di decesso di cittadino non concessionario di loculo può essere fatta assegnazione dal Sindaco in base alle disponibilità dei loculi non concessi.

#### art. 15

#### Durata della concessione

Per i loculi concessionati la durata è di 99 anni a decorrere dalla data della stipula del contratto; per le nicchie-ossario è di anni 30 a decorrere dalla data della stipula del contratto. Resta comunque fissato che la permanenza della salma nel loculo, deve essere garantita per almeno 20 anni.

Alla scadenza della concessione, il Comune rientrera' in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario Comunale, riservando agli eredi la facolta' di chiedere il rinnovo della concessione per uguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero corrispettivo di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

#### art. 16

#### Corrispettivo della concessione

Il corrispettivo della concessione si intenderà comprensivo della paretina di cemento pressovibrato o di mattoni pieni di spessore non inferiore a cm. 13 compresa la lastra di marmo dello spessore di cm 2 . Il concessionario provvederà a sue spese all'acquisto e applicazione dei portafiori, portafotografia, lampada votiva, lettere e cifre riportanti i dati anagrafici.

#### art. 17

#### Rinuncia di sepoltura - Rimborso

La rinuncia alla concessione individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salme, nei casi autorizzati. La rinuncia stessa da' diritto al concessionario di ottenere la restituzione dell'importo pagato, meno un quarto dell'importo stesso che rimarrà a favore del Comune.

#### art. 18

#### Requisizione loculi e aree cimiteriali

Il Comune si riserva di requisire loculi e aree adibite a sepoltura per esigenze temporanee. Qualora si verificasse il caso della necessità da parte del Comune di usare provvisoriamente loculi o aree concessionate per la sepoltura di cittadini privi di loculi, tale uso provvisorio da parte dei non concessionari comporterà ovviamente il pagamento al Comune di tanti 99esimi quanti sono gli anni o le frazioni di anni dell'uso da calcolarsi sulla base del costo del loculo stesso.

#### art. 19

#### Doveri in ordine alla manutenzione

I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buone state di conservazione i manufatti a



loro concessionati. Nel caso di sepoltura privata o concessionata, abbandonata per incuria o morte degli aventi diritto, il Comune puo' provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi ove occorra anche per pubbliche affissioni. Per l'esecuzione di nuove opere, restauri, riparazioni o manutenzioni che non siano riservate al Comune, i concessionari possono avvalersi dell'opera di privati a loro libera scelta. Non puo' essere eseguita alcuna nuova opera, restauro o modifica senza la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio del permesso da parte del Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico e della Commissione Edilizia Comunale.

Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse ritenere ad insindacabile giudizio che alcuni loculi o l'intero comparto necessita di essere manutenzionato avverte con lettera raccomandata i concessionari fissando la data di esecuzione dei lavori necessari.

In caso di inerzia degli interessati, l'Amministrazione Comunale, su progetto redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale provvederà ad eseguire i lavori addebitando le spese ai concessionari da versarsi nelle casse comunali entro e non oltre giorni 10 dall'avvenuta richiesta con notifica a mezzo raccomandata A.R. In mancanza si procederà al recupero a norma di legge.

#### art. 20

#### Concessione tombe - Termini - Clausole

La concessione delle tombe di famiglia puo' essere fatta a favore di chi ne fa domanda, della sua famiglia, della famiglia di un suo congiunto, od a favore insieme al richiedente di una o piu' persone, siano o no queste congiunte con lui, (art. 90 P.M.), da nominarsi, pero', nell'atto di concessione, indicando anche preventivamente i loculi da destinarvi. Il diritto di concessione non puo' essere ceduto, ipotecato, permutato, donato tra privati e nemmeno trasmettersi ad eredi estranei alla famiglia. I singoli progetti di costruzione alla sepoltura privata, debbono essere approvati dal Sindaco su conforme parere della Commissione Edilizia e del Coordinatore Sanitario della Unita' Sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere affacci all'esterno del cimitero (art. 94 P.M.). La concessione di aree per la costruzione di cappella o monumento, impone al concessionato l'esecuzione della stessa entro 24 mesi dalla data della stipula del contratto. Qualora l'area concessonata non sia ancora disponibile, quest'ultimo termine decorre dalla effettiva disponibilita' e consegna dell'area stessa.

La concessione di aree di famiglia e' dichiarata decaduta:

- Per inadempienza ai doveri in ordine ai termini per la costruzione delle opere e della loro manutenzione una volta realizzata;
- Quando l'occupazione e' difforme all'area stessa;
- Per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto.

La decadenza per qualunque titolo e' adottata con deliberazione consiliare, previa comunicazione agli interessati per le osservazioni, se reperibili. Nel caso di irreperibilita' la comunicazione si intendera' resa attraverso pubblicazione all'albo pretorio comunale per almeno trenta (30) giorni. Pronunciata la decadenza, il Comune puo' concedere la sepoltura a persone che assumano di provvedere alle opere occorrenti e fa obbligo al nuovo concessionario di provvedere a raccogliere i resti delle salme nelle



nicchie e depositarle nell'ossario della sepoltura stessa e di conservarle nonch di ricordare anche in parte secondaria della tomba il nome del vecchio concessionario. Per tali oneri  abbuonata al nuovo concessionario, una somma pari al prezzo base di una nicchia per ogni resto. Se la sepoltura  ridotta in stato da dover essere demolita, il Comune provvede alla sistemazione dei resti in nicchie o in apposito ossario disponendo dell'area per nuove concessioni. Nessuna operazione puo' compiersi nelle sepolture private da parte dei concessionari se non autorizzati dal Sindaco, sentito l'Ufficiale Sanitario. Il Sindaco esercita la vigilanza su dette sepolture non solo ai fini della Polizia Mortuaria ma anche dell'esercizio pubblico. In particolare, per le sepolture di famiglia, la vigilanza del Sindaco riguarda pure la trasmissione del diritto d'uso secondo il carattere del sepolcro, risultante dalle norme di legge e dagli atti di concessione. Le concessioni previste dall'art. 90 di Polizia Mortuaria sono a tempo determinato non superiore a 99 anni salvo rinnovo. Le concessioni a tempo indeterminato di durata eccedente i 99 anni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803 possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

art. 21

Diritto di sepoltura - Tombe di famiglia

Hanno diritto alla sepoltura nelle tombe di famiglia il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta, siano questi legittimi naturali o adottati, i coniugi degli stessi discendenti, fratelli e sorelle.

art. 22

Cessazione della concessione

Venendo ad estinguersi i membri di una famiglia, la stessa concessione si intende cessata cosi come ogni corrispondente diritto alla sepoltura.

art. 23

Raccolta di resti mortali da tombe di famiglia

Quando i loculi di una tomba di famiglia fossero tutti occupati, sara' in facolta' della stessa famiglia di ritirare in un ossario i resti di cadaveri sepolti da non meno di 20 anni per rendere liberi i posti, previa autorizzazione del Sindaco ed il parere dell'Ufficiale Sanitario, che ne verifichera' la totale decomposizione.

art. 24

Estumulazione Esumazione Ordinaria e Straordinaria

Le salme sono esumate trascorso il periodo di durata della concessione. Per esigenze di servizio, la rotazione normale per scadenza, avviene per campi, a rotazione. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco, sentito il parere dell'Ufficio di Igiene Pubblica e sono eseguite sotto la diretta sorveglianza del custode; le ossa saranno depositate nell'ossario comune a meno che coloro che ne



abbiano interesse facciano domanda di depositarle in cellette ossario, loculi o richieste di rinnovo.

Le esumazioni straordinarie si eseguono prima del termine di scadenza per ordine delle autorità giudiziarie o per esigenze dell'autorità comunale, per sistemazione del cimitero o su richiesta dei familiari in seguito ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione del Sindaco, o per dare diversa sistemazione alle salme nello stesso Cimitero o in altro. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile dell'Ufficio di Igiene Pubblica e del Custode, e/o incaricato dal Sindaco. I feretri che racchiudono le salme da trasferire devono risultare in buono stato di conservazione; in caso contrario si dovrà provvedere alla loro sostituzione con spese a carico dei richiedenti. La raccolta dei resti di salme tumulate o inumate in loculi o campi non potrà essere eseguita se non sono trascorsi almeno 20 anni per il loculo e 10 anni per la fossa, fatta salva la completa decomposizione della salma. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, le traslazioni nel cimitero stesso, essendo questo un paese montano si possono eseguire, con relativa autorizzazione sia Comunale che Sanitaria e con le modalità e le limitazioni stabilite dal regolamento generale di Polizia Mortuaria, in tutti i mesi dell'anno, fatta eccezione se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi 2 anni dalla morte e che l'Ufficiale Sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Ogni richiedente per tutti i lavori inerenti alla esumazione, estumulazione e traslazione deve fare richiesta scritta al Comune indicando le sue generalità, quelle relative alla salma, il luogo di sepoltura della salma, la destinazione della stessa, chi eseguirà i detti lavori, la data e l'orario della esecuzione dei lavori. Inoltre occorre che il richiedente informi degli eventuali lavori l'Ufficio Sanitario, il quale valutando volta per volta rilascerà la relativa autorizzazione. Allo scadere della concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo e il concessionario provvederà a proprie spese a porre i resti mortali nell'ossario Comunale oppure in celletta ossario privata e, a richiesta, qualora vi fosse disponibilità, a rinnovare la concessione del loculo o assegnare una celletta ossario dietro pagamento del corrispettivo di concessione in vigore. Qualora la salma non potrà essere estumulata e gli eredi non intendono assumere l'onere della nuova concessione, la salma sarà tumulata a spese del Comune in campo di inumazione per ulteriori anni 5 (cinque). Le salme tumulate in campi di inumazione saranno esumate ogni 10 anni e i resti mortali saranno depositati nell'ossario comunale oppure, a richiesta dei superstiti, in ossario privato o in ossario da assegnare su richiesta, qualora vi fosse disponibilità con le modalità descritte al punto precedente. Per le operazioni di estumulazione ed esumazione il Sindaco, con lettera notificata, avviserà la persona responsabile almeno dieci giorni prima della data fissata per le operazioni.

In caso di responsabile sconosciuto o non rintracciabile si provvederà alla notifica mediante affissione all'albo pretorio almeno 30 giorni prima della data fissata per le operazioni.

art. 25  
Oggetti personali da recuperare

Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno potrà sottrarre parte di cadavere, indumenti, oggetti preziosi, ad eccezione dell'autorità giudiziaria. I familiari, i quali ritengono che le salme da esumare o estumulare abbiano oggetti preziosi o



ricordi che intendono recuperare, devono farne richiesta al Comune prima dell'operazione ed intervenire o delegare persona di fiducia all'operazione. Comunque gli oggetti di valore o ricordi personali che fossero rinvenuti durante le esumazioni, se richiesti dai familiari saranno a questi consegnati, previo rilascio di ricevuta. Se non richiesti, saranno consegnati dal custode all'ufficio Economato. L'appropriazione da parte di chiunque, costituisce grave mancanza perseguitabile ai sensi del codice penale. Non si potra' effettuare alcuna operazione su tombe, sepolcri o loculi se il cimitero non sara' completamente sgombro di gente e non sara' nel frattempo impedito ogni accesso.

art. 26  
Trasporti funebri in giorni festivi

E' vietata la tumulazione di salme nei giorni festivi, fatti salvi i casi in cui le festività siano più di una in giorni seguenti; in tal caso la tumulazione avverrà nel giorno festivo, previa autorizzazione dal Sindaco. In caso di salme provenienti da altro comune, le stesse verranno depositate provvisoriamente nella sala mortuaria del cimitero sino al momento della loro tumulazione o inumazione.

art. 27  
Trasporti funebri

L'orario dei trasporti funebri è fissato dal presente regolamento:

- periodo ora legale: Tutti i giorni escluso quello di chiusura, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00;
- periodo ora solare: Tutti i giorni escluso quello di chiusura, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Per richiedere un orario diverso da quello fissato dal presente regolamento per il trasporto funebre, è necessaria una richiesta del familiare interessato o chi per lui. Tale richiesta è soggetta all'imposta di bollo come per legge.

La prenotazione dell'orario dei funerali nella cappella cimiteriale è fatta secondo l'ordine di presentazione da parte dei richiedenti al Sindaco. Le vetture adibite al servizio dovranno essere sul posto non meno di 10 minuti prima dell'ora fissata per i funerali; il trasporto si svolge sul percorso più breve, al passo dal luogo d'inizio alla Chiesa, quindi al cimitero. Nessuna sosta potrà farsi durante il trasporto. Il Sindaco disciplina per il trasporto delle salme le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per le soste degli stessi in transito. L'incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, o suo delegato; la stessa deve essere consegnata al Custode del Cimitero.

art. 28  
Carri funebri

- 1) I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada debbono essere interamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfeccabile.
- 2) Detti carri possono essere posti in servizio da parte dei comuni o dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dalle autorità sanitarie locali competenti, che devono controllare almeno

*Regolamento  
S. Vito*

una volta all'anno lo stato di manutenzione.

3) Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

art. 29

Rimesse per carri funebri

1) Le rimesse di carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.

2) Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e la disinfezione dei carri stessi.

3) Salvo l'osservanza delle disposizioni di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal coordinatore sanitario della USL competente.

art. 30

Trasporto di cadaveri colpiti da malattie infettive diffuse

1) Per i morti di malattie infettive diffuse di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32 del DPR 285/1990;

2) Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 DPR 285/1990 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive diffuse.



art. 31

Trasporto cadaveri per cremazione

- 1) Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
- 2) All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 24 del DPR 285/1990.

art. 32

Trasporto cadaveri per altri Stati

- 1) I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1º luglio 1937 n. 1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.
- 2) Tale passaporto è rilasciato per le salme da estradare dal territorio nazionale dal Prefetto e per le salme da introdurre nel territorio nazionale è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata.
- 3) Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto agisce in qualità di autorità delegata dal Ministero della Sanità.
- 4) Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

art. 33

Riti Religiosi

- 1) I Sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri culti intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

art. 34

Denuncia della causa di morte e accertamento decessi

- 1) Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o di chi per essi contenute nel titolo VII del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, i medici a norma dell'art. 103, sub a) del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265, debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
- 2) Nel caso di morte di malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediata all'Unità Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
- 3) Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.R.P. 13 febbraio 1964, n. 185.
- 4) Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al



successivo art. 35.

- 5) L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria.
- 6) La denuncia di morte di cui ai commi precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
- 7) Copia della scheda di morte deve essere inviata entro trenta giorni dal Comune ove è avvenuto il decesso all'Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso.
- 8) Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
- 9) Per la denuncia della causa di morte nei casi previsti dal comma 5 dell'art. 6 si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. 285/1990.
- 10) Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

art. 35

Medico necroscopo

- 1) Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, sono esercitate dal Responsabile dell'Igiene Pubblica.
- 2) Il medico necroscopo dipende per tale attività dal coordinatore dell'A.U.S.L. che ha provveduto alla sua nomina ed a lui riferisce sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del codice penale.
- 3) Il medico necroscopo ha il compito di accettare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
- 4) La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso e non dopo le trenta ore, salvo i casi di decapitazione, maciullamento, morte dovuta a malattia infettiva diffusa di cui agli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 285/1990 nonché da quanto previsto in materia dagli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Ministero della Sanità 22 agosto 1994, n. 582.

art. 36

Accertamento su parti di cadaveri o resti mortali

- 1) Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e alla A.U.S.L. competente per territorio.
- 2) Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.U.S.L. locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.



art.37

Autorizzazione alla sepoltura

- 1) L'autorizzazione per la sepoltura al cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, dall'Ufficiale dello Stato Civile.
- 2) La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parte di cadavere ed ossa umane.
- 3) Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello stato civile, si eseguono le disposizioni dei precedenti commi.
- 4) Per la sepoltura di prodotti abortivi o di presunta età di gestazione dalla 20<sup>a</sup> alla 28<sup>a</sup> settimana completa e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimenti sono rilasciati dalla AUSL.
- 5) A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti di concepimento di presunta età inferiore a 20 settimane.
- 6) I parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla AUSL accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

art.38

Periodo di osservazione cadavere

- 1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo la cui registrazione deve avere la durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 Dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.
- 2) La durata dell'osservazione ai fini dell'accertamento della morte deve essere non inferiore:
  - a) 6 ore per gli adulti e i bambini di età superiore a 5 anni;
  - b) 12 ore per i bambini di età compresa tra i e 5 anni;
  - c) 24 ore per i bambini di età inferiore ad 1 anno.

art.39

Depositi di osservazione e obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nei locali a tal'uopo destinati e già realizzati nel cimitero comunale.
- 2) L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria ed in particolare:
  - a) di persona morta in abitazione inadatta e nella quale sia pericoloso mantenerla per il prescritto periodo di osservazione;
  - b) di persona morta in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  - c) di persona ignota di cui debba farsi esposizione al pubblico per il



riconoscimento.

- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari. A questi ultimi è consentita solo una visita alla salma di pochissimi minuti.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive diffuse o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal dirigente il servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

art.40

Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.42.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o nello stesso loculo.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinettante. È consentito rivestire la salma quando questa nel periodo di osservazione sia nuda, oppure vestita, purché in questo secondo caso i nuovi indumenti vengano posti sopra quelli che già indossova.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della AUSL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

art.41

Verifica e chiusura dei feretri

- 1) La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale addetto al servizio cimiteriale.
- 2) Il dirigente del Servizio dell'Igiene Pubblica e della AUSL o il personale addetto ai servizi cimiteriali, all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo articolo.

art.42

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e, cioè:



**A) - per inumazione:**

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, noce etc.); lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 20 mm e superiore a 30 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo;
- il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, tra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- le pareti laterali della cassa comprese tra il fondo e il coperchio devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra di loro con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio può essere congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di ogni 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esso con chiodi disposti di ogni 20 cm ed assicurato con idoneo mastice;
- i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumate anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- la cassa di legno deve portare ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;

**B) - Per la tumulazione:**

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di metallo e l'altra di tavola di legno massiccio;
- la cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e, tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente biodegradabile riconosciuto idoneo;
- le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
- lo spessore della lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se di zinco, a 1,5 mm se di piombo;
- lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore delle tavole è tale che gli effetti degli intagli medesimi in ogni punto assicurino lo spessore minimo;
- il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di 5 nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
- il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovano su più piani, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
- le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il



coperchio, devono essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza delle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldate congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;

- il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte ogni 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esso con chiodi disposti ogni 20 cm ed assicurato con idoneo mastice;

- sia la cassa di legno e sia quella di metallo debbono portare ben visibile sulla parte esterna il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;

**C) - per il trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km, all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:**

- si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera b) nonché degli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

- per i trasporti da Comune a Comune con distanze superiori a 100 Km e per l'estero o dall'estero, è superflua la coperchiatura del feretro con le liste metalliche di cui all'art. 75/9 del D.P.R. 285/1990 qualora alla cassa metallica si è applicata, ai sensi dell'art. 77, comma 3° del citato DPR 285/90, una valvola o altro dispositivo atto a fissare o neutralizzare i gas. In tal caso sul feretro deve essere apposta la targhetta indicante l'installazione di tale dispositivo;

- la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto.

**D) - per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km:**

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;

**E) - cremazione:**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d) laddove il trasporto si esegue entro i 100 Km dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alle lettere b) e c) in ogni altro caso;

2) I trasporti di salme di persone morte di malattie infettive diffuse vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alle precedenti lettere b) e c).

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua rispondenza alla nuova sepoltura prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente del servizio di igiene pubblica della AUSL o suo delegato il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a 0,660 mm.

4) Se la salma proviene da altro Comune deve essere verificata da parte del personale dei servizi cimiteriali la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini della sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, da parte del personale dei servizi cimiteriali, nella parte superiore della cassa metallica una idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.



art. 43  
Tumulazione

E' necessario che il richiedente, nella stessa giornata, comunichi e consegni all'Ufficio Anagrafe Stato Civile la certificazione medica che attesti l'ora del decesso. Il richiedente, inoltre, dovrà compilare un apposito modello e indicare:

- a) le generalità del richiedente con relativa firma;
- b) le generalità del defunto da tumulare;
- c) il luogo di tumulazione nell'ambito del cimitero;
- d) se concessionato o da concessionare;
- e) l'ora ed il giorno del trasporto con le generalità di chi effettuerà lo stesso con la relativa autorizzazione e firma;
- f) l'ora ed il giorno di tumulazione;
- g) la ditta che effettuerà i lavori di chiusura del loculo con la relativa partita IVA e firma.

art. 44  
Trasporto di salme fuori dal Comune

L'incaricato del trasporto di una salma fuori dal Comune deve essere munito dell'autorizzazione del Sindaco e/o di altre previste dalle vigenti leggi in materia.

art. 45  
Chiusura del cimitero

La chiusura del cimitero potrà essere disposta per motivi di carattere speciale dal Sindaco, sentito il parere del responsabile del servizio di igiene pubblica. In tal caso le salme dovranno essere inumate o tumulate a norma delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco in rapporto alle stagioni (ora legale e ora solare) e sarà affisso all'ingresso del Cimitero. 10 minuti prima della chiusura, a mezzo di campana, sarà dato un segnale che verrà ripetuto ogni 5 minuti.

art. 46  
Divieti speciali

Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo e, in special modo:

- fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
- introdurre cani o altri animali e cose irriverenti;
- toccare, fare ricoveri volanti per ceri e fiori o rimuovere dalle tombe altri fiori, ricordi, lapidi ecc.;
- gettare fiori appassiti od altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
- calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, sedere sui tumuli o sui monumenti e scrivere sulle lapidi;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in special modo fare loro offerte di servizi. Tale divieto si estende in modo particolare al personale del cimitero ed alle ditte e a quanti svolgano attività nel Cimitero;
- prendere fotografie o disegni di opere funerarie senza

l'autorizzazione del Sindaco;  
- fare queste.

art. 47  
Compiti e funzioni del Sindaco

Il Sindaco vigila e cura l'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento e:

- a):
  - 1 - ordina e disciplina i trasporti funebri;
  - 2 - autorizza il trasporto di salme fuori dal Comune;
- b): sottopone all'Amministrazione Comunale:
  - 1 - le richieste di spostamento salme;
  - 2 - le richieste di esumazione ed estumulazione straordinaria;
  - 3 - le richieste di concessione dei posti vuoti per la sepoltura.

art. 48  
Compiti e funzione dell'Ufficio Tecnico

L'Ufficio Tecnico cura la conservazione estetica ed edilizia del Cimitero, controlla la sistemazione edilizia delle sepolture e la relativa posa in opera dei monumenti, procede alla consegna dei suoli concessi dall'Amministrazione Comunale a privati, cura affinchè questi siano mantenuti in buone condizioni e, ove occorra, propone la relativa ingiunzione da farsi ai concessionari. Verifica la conservazione dei piani stradali, sovrintende ai lavori che le ditte appaltatrici eseguono all'interno del Cimitero. Esprime parere tecnico sui progetti di sepoltura individuale, lapidi, monumenti etc.

art. 49  
Custode

Il personale addetto al Cimitero è tenuto, oltre ai compiti propri relativi alle rispettive attribuzioni e ai compiti del personale, anche:

- a) vestire la divisa in servizio e tenerla in condizioni decorose;
- b) prestare servizio in qualsiasi ora, anche notturna, qualora le esigenze del servizio lo richiedano e, comunque, autorizzato dal Sindaco;
- c) non assumere incarichi di qualsiasi natura privata per lavori da eseguire all'interno del Cimitero;
- d) non sollecitare e chiedere mancine per qualsiasi motivazione;
- e) non asportare oggetti o materiali di qualsiasi genere;
- f) assicurarsi che ogni salma sia provvista di regolare autorizzazione, così come per ogni lavoro da eseguirsi, sia da ditte che da privati concessionari;
- g) rispettare gli orari di apertura e chiusura del Cimitero;
- h) registrare tutte le tumulazioni, le traslazioni, esumazioni e qualsiasi altra variazione sull'apposito registro, precisando il nome, il cognome, paternità, età e luogo di nascita del defunto, l'anno, il giorno, l'ora e il luogo di tumulazione ove vengono effettuate dette operazioni. Detti registri debbono essere presentati ad ogni richiesta da parte dei Consiglieri Comunali e degli organi ispettivi e, a fine anno, dovranno essere consegnati al Comune per essere conservati negli archivi.



art. 50  
Deposito di materiale

I materiali occorrenti per la esecuzione delle opere debbono essere introdotti, se possibile, già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato. Per esigenze di servizio si può autorizzare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

E' vietato installare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali, baracche o simili. Nel corso dei lavori dovrà essere fatto in modo che nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione sia riordinato e sgombro di ogni materiale rinvenuto anche da altre persone.

art. 51  
Responsabilità dei lavori

Gli esecutori privati di lavori hanno la responsabilità nell'esecuzione delle opere assunte di eventuali danni che dovessero derivare al Comune o a terzi.

art. 52  
Orario di lavoro

L'orario di lavoro per qualsiasi attività all'interno del Cimitero sarà determinato dal Sindaco. In ogni caso è vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche che saranno comunque autorizzate dal Sindaco.

art. 53  
Sospensione dei lavori

Quattro giorni prima e quattro giorni dopo la ricorrenza della commemorazione dei defunti sarà vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali, anche se solo lapidi individuali. Si dovranno, in tale periodo, sospendere tutte le costruzioni e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salvo diversa disposizione sindacale.

art. 54  
Sanzioni amministrative

Le violazioni al presente regolamento, salvo le responsabilità penali per i fatti che costituiscono reato, sono punite con le sanzioni amministrative da L. 40.000 a L. 400.000.

art. 55  
Entrata in vigore

Salvo quanto previsto nelle disposizioni generali, il presente regolamento regola l'intera materia. Pertanto, si intendono abrogate e sostituite le disposizioni contenute nel precedente regolamento Comunale per i servizi funerari e negli atti di concessione stipulati in conformità ad esso.

L'entrata in vigore decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano tutte le disposizioni contemplate nel D.P.R. 10.09.1990, n. 285.